Cognome Nome_____
Via_____
Cap_____ città_____
e-mail_____

OGGETTO: restituzione trattenuta 2,50% dipendente in regime di TFR

Al Servizio_____
(indicare il servizio del personale dipertinente)
Via _____
Palermo

E p.c. Al Dirigente Generale
Dipartimento Funzione Pubblica
e del Personale
Al Servizio 2 FP
Al Servizio 1 FP
Viale Regione Siciliana n. 2194
90135 Palermo

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, dipendente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2011, in atto in servizio presso _____

premette quanto segue:

con sentenza 12636 del 14.11.2013 - Tribunale di Roma 2^Sez. Lavoro - la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a restituire ai ricorrenti – nei limiti della prescrizione quinquennale, gli importi corrispondenti alla decurtazione del 2,5% operata sulla retribuzione lorda dei dipendenti in regime di TFR.

Le ragioni poste alla base della decisione sono da ricercare in una concreta e ingiustificata disparità di trattamento tra le categorie di pubblici dipendenti e le categorie dei dipendenti privati, pur a fronte di un identico istituto giuridico – l'art. 2120 cod. civ. Nello specifico, i dipendenti pubblici, assunti a far data dal 30.05.2000 (con contratto a tempo determinato) e a far data dall' 1 gennaio 2001 (con contratto a tempo indeterminato) sono in regime di Trattamento Fine Rapporto (d'ora innanzi TFR) in luogo dell'istituto del Trattamento di Fine Servizio (d'ora innanzi TFS) tipico dei dipendenti pubblici.

I due istituti giuridici sono sostanzialmente diversi sia nei risultati sia nell'applicazione. Il TFS prevede, infatti, una contribuzione da parte del dipendente pari al 2,5% calcolata sull'80% dello stipendio e sul 48% della contingenza. Nessuna contribuzione è prevista per il TFR che risulta essere totalmente a carico del datore di lavoro. Tuttavia i dipendenti pubblici in regime di TFR subiscono una decurtazione pari al 2,5%, calcolata come sopra che, pur non rappresentando una contribuzione, trae origine dal DPCM del 20.12.1999, emanato in attuazione

dell'accordo quadro nazionale 29 luglio 1999, con il quale, all'art. 1 c. 3, fu stabilito che "*Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti (…), la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso* "

Al fine di assicurare l'invarianza della retribuzione fra dipendenti dello stesso comparto e consapevoli della differenza tra i due istituti (TFS e TFR) anche in termini di risultato (molto più vantaggioso il TFS), la citata norma ha previsto contestualmente "*[…] un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi".*

Nei fatti:

1. non vi è nessun recupero del corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle applicazioni delle norme sul trattamento di fine rapporto. La somma trattenuta non viene più presa in considerazione da Codesta Amministrazione diventando economia di spesa e conseguentemente un indebito beneficio per l'amministrazione Regionale.

2. Sebbene la decurtazione garantisca la parità di trattamento retributivo all'interno del settore pubblico impiego tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di TFR, lo stesso non si può dire nel confronto con il settore privato. Infatti, ai dipendenti del settore privato, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2120 del cod. civ., non viene trattenuta nessuna somma. Tale decurtazione quindi, benché rispettosa del DPR 20.12.1999, lede i principi inviolabili sanciti dagli art. 2 e 3 della Costituzione, poiché tratterebbero, ingiustificatamente, in maniera diversa le categorie di pubblici dipendenti a fronte di una norma che si applica sia al settore pubblico che al settore privato.

A supporto di quanto sopra sostenuto, la citata sentenza del Tribunale di Roma e la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 che al punto 1.3.4.2, nel caso analogo di disparità di trattamento retributivo tra settore pubblico e privato ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma in questione.

Per quanto esposto, invocando l'art. 3 Cost., si **diffida** Codesta Amministrazione dal continuare ad applicare la ritenuta del 2,5% e sollecita l'immediata restituzione degli importi finora trattenuta dal 01/01/2011, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge maturati. In difetto di adempimento, il sottoscritto si riserva di adire alle vie legali.

La presente inoltre vale quale atto di messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile.

Distinti Saluti

_____

Firmato

_____

N.B.:INOLTRARE CON RACCOMANDATA A/R CONSERVARE RICEVUTA DELLA RACCOMANDATA E COPIA DELL'ISTANZA FONDAMENTALE PER RICORSO